DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1978

relativa all'istituzione di un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici

(78/618/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1) pone l'accento sulla necessità di valutare gli effetti sfavorevoli dei composti chimici sull'uomo e sull'ambiente ; che è opportuno dedicare un'attenzione del tutto particolare ai composti il cui uso rischia di avere conseguenze pregiudizievoli per la salute umana e per le diverse componenti dell'ambiente ;

considerando che la risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (2), prevede che la Commissione proceda a livello comunitario, con l'aiuto di un comitato di esperti, a un esame permanente dell'impatto dei composti chimici sull'ambiente ;

considerando che per effettuare quest'esame permanente la Commissione deve poter raccogliere, nell'ambito di un comitato composto di esperti scientifici, pareri di persone altamente qualificate,

DECIDE :

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico consultivo per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, di seguito denominato « il comitato ».

Articolo 2

1. Il comitato e, se del caso, le sezioni di cui all'articolo 8 hanno il compito di dare alla Commissione, a sua richiesta, dei pareri su tutti i problemi relativi all'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici il cui uso rischia di avere conseguenze pregiudizievoli per la salute umana e per le diverse componenti dell'ambiente, tenendo conto :

— delle conoscenze scientifiche acquisite in materia di tossicità e di ecotossicità dei composti chimici ;

— degli usi dei medesimi e delle loro quantità ;

— della valutazione dei livelli di esposizione dei bersagli.

I pareri del comitato verteranno in particolare su :

— l'esame degli effetti tossici dei composti chimici sull'uomo ;

— l'esame dei vari mezzi di trasferimento e dei processi di concentrazione dei composti chimici nell'ambiente che hanno o possono avere effetti sull'uomo ;

— l'esame degli effetti tossici e nocivi dei composti chimici sulle varie componenti dell'ambiente.

2. Il comitato non esprime pareri sulle sostanze radioattive e sui problemi relativi all'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici, quando tali problemi siano di competenza di altri comitati consultivi istituiti presso la Commissione.

Articolo 3

Il comitato è composto di 22 membri :

— 18 esperti altamente qualificati degli Stati membri, in ragione di 2 per ogni Stato membro ;

— 4 rappresentanti della Commissione.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione.

Per i seggi assegnati agli esperti degli Stati membri la Commissione sceglie nove membri esperti nel campo della tossicologia e nove membri esperti nel campo dell'ecotossicologia, che essa nomina previa consultazione degli Stati membri interessati.

(1) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 28.
(2) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

Articolo 5

Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del triennio i membri del comitato restano in carica sino a quando non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato.

Il mandato di un membro cessa prima della scadenza del triennio in caso di dimissioni o di decesso, o quando lo Stato membro che è stato consultato per la sua nomina ne chieda la sostituzione. Egli viene sostituito per il restante periodo del mandato, secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Per le funzioni esercitate i membri non percepiscono alcun compenso.

Articolo 6

L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 7

1. Fra i membri esperti nazionali il comitato elegge per un triennio un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

2. Le funzioni di segreteria del comitato, delle sezioni e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 8 sono disimpegnate dai servizi della Commissione, che organizzano anche i lavori.

Articolo 8

Il comitato costituirà una sezione tossicologia e una sezione ecotossicologia e adotterà il regolamento interno delle sezioni.

Esso può costituire inoltre dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

1. Il comitato, le sezioni e i gruppi di lavoro si riuniscono presso la sede della Commissione, su convocazione di quest'ultima.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del comitato, delle sezioni e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

Il presidente e/o la Commissione possono invitare a partecipare in qualità di esperto ai lavori del comitato, delle sezioni e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 8 ogni persona particolarmente competente in un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano unicamente alle deliberazioni sulla questione che ne ha motivato la presenza.

Articolo 11

Le deliberazioni del comitato, delle sezioni e dei gruppi di lavoro non sono seguite da votazione.

Nel richiedere il parere del comitato e, in determinati casi, delle sezioni, la Commissione può fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso.

Articolo 12

Fermo restando il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato hanno l'obbligo di non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in occasione dei lavori del comitato, delle sezioni o dei gruppi di lavoro, quando siano stati informati dal presidente del comitato o dalla Commissione della riservatezza dell'argomento sul quale verte il parere richiesto o il quesito posto.

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 13

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 1978.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Lorenzo NATALI